



Provincia di Latina

Settore Tutela del Territorio e Sviluppo Sostenibile Ufficio Difesa del Suolo - PAI

DISCIPLINA DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'

1. ATTIVITA' IN REGIME LIBERO

- a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001, senza aumento di superfici e di volumi ad esclusione dei cambi di destinazione d'uso che comportino aumento di carico urbanistico;
- c) interventi di manutenzione idraulica ordinaria su opere già assoggettate a valutazione di compatibilità alle N.A. del PAI;
- d) realizzazione di porticati a piano terra che non prevedano la modifica della sagoma, ovvero che non prevedano la realizzazione di muretti di recinzione o cambiamenti della quota di calpestio;
- e) realizzazione di opere, ai piani superiori, come tettoie o porticati, che non comportino aumenti di cubatura o carico urbanistico;
- f) opere infrastrutturali quali fiancheggiamenti e attraversamenti relativi a linee elettriche, telefoniche, reti idriche e servizi pubblici essenziali, realizzati con cavo interrato, su sottofondo stradale o su suolo. Gli attraversamenti interrati devono essere segnalati con tabelle fissate su paletto di colore verde, di altezza ml. 1,50 dal piano di campagna, dotato di idonea messa a terra.
Le dimensioni delle tabelle in alluminio devono essere 0,20 x 0,30 ed indicare lo schema del tracciato e la quota di posa in opera della tubazione.
Le tabelle da porre in opera debbono essere due, una all'inizio ed una alla fine dell'area demaniale occupata.
- g) rinnovo di concessioni demaniali di fasce frangivento senza la realizzazione di opere idrauliche o modifiche dello stato dei luoghi;
- h) rinnovo di concessioni per l'occupazione di aree demaniali, relative alla realizzazione di opere idrauliche che non comportino modifiche dello stato di fatto e già oggetto di valutazione di compatibilità alle N.A. del PAI.

Nella realizzazione di suddette opere porre in essere opportune condizioni e limitazioni volte alla tutela del suolo e al buon regime delle acque, nonché della sicurezza, non dovendo, inoltre, pregiudicare eventuali sistemazioni idrauliche definitive né interventi manutentivi qualora si rendessero necessari, ovvero:

- *non impiegare malte nella realizzazione di opere murarie, sia portanti che di tamponatura o tramezzatura, la cui durevolezza venga pregiudicata da immersione in acqua;*
- *prevedere un adeguato copriferro nella realizzazione di eventuali opere in conglomerato cementizio, il quale deve essere garantito nel tempo attraverso manutenzione periodica;*
- *proteggere le tubature di scarico delle acque reflue sotto traccia o all'interno di fodere verticali ancorate a elementi portanti dell'edificio;*
- *non realizzare pozzetti, manufatti di decantazione di acque reflue o impianti di depurazione a cielo aperto o comunque non a tenuta;*
- *non tenere in deposito nei locali o aree oggetto di potenziale allagamento materiali o sostanze pericolose e/o tossiche eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero;*
- *non tenere in deposito nei locali o aree oggetto di potenziale allagamento prodotti chimici, materiali o sostanze pericolose, o materiali di qualunque altro genere potenzialmente inquinanti, anche se in contenitori fissi qualora non garantiscano la tenuta stagna, la resistenza agli urti, l'ancoraggio al suolo, la resistenza alla spinta di galleggiamento ed idrodinamica, verificati da professionisti abilitati;*
- *realizzare gli eventuali impianti di ascensore o elevatori con motore o apparecchiature equivalenti collocate all'estremità superiore del vano ascensore;*

- realizzare e mantenere gli impianti elettrici e telefonici dei locali soggetti a potenziale allagamento con idonee caratteristiche di isolamento elettrico e indice di protezione (IP), nonché realizzare e mantenere l'impianto elettrico protetto da dispositivi di interruzione automatica ad alta sensibilità;
- installare eventuali serbatoi di combustibile liquido o gassoso esclusivamente all'esterno dei fabbricati e utilizzare solo il tipo a tenuta stagna saldamente ancorati al suolo, resistenti alla spinta di galleggiamento ed idrodinamica, verificati da professionisti abilitati.

2. ATTIVITA' SOTTOPOSTE A VERIFICHE DI ASSOGGETTABILITÀ A STUDIO IDRAULICO:

- a) attraversamenti in sub-alveo che dovranno essere realizzati con sonda teleguidata ad una profondità minima di ml. 1,50 dal punto più depresso del fondo dell'alveo del canale interessato e da tutti i punti dell'intera sezione dell'alveo intercettata. Gli attraversamenti interrati devono essere segnalati con tabelle fissate su paletto di colore verde, di altezza ml. 1,50 dal piano di campagna, dotato di idonea messa a terra.
Le dimensioni delle tabelle in alluminio devono essere 0,20 x 0,30 ed indicare lo schema del tracciato e la quota di posa in opera della tubazione.
Le tabelle da porre in opera debbono essere due, una all'inizio ed una alla fine dell'area demaniale occupata;
- b) nelle opere di attraversamento con cavo aereo l'altezza del punto più basso della catenaria deve essere non inferiore a metri 6 rispetto alla quota superiore dell'argine o del ciglio della sponda nei corpi idrici non muniti di argini;
Non sono consentite infissioni di pali per linee aeree su aree demaniali a distanza inferiore a ml. 5,00 dal piede esterno degli argini o dal ciglio di fossi e/o canali di bonifica non muniti di argini, e a distanza inferiore a ml. 10,00 delle stesse pertinenze idrauliche per i corsi d'acqua naturali come definito dall'art. 96 del R.D. 523/1904. I pozzetti di ispezione e/o misurazione debbono essere conformi a quanto disposto dalla DGR n. 4340/1996 e le loro quote di estradosso debbono essere complanari con il terreno circostante;
- c) opere di attraversamento in aderenza o in parallelo ad opere ed infrastrutture esistenti, regolarmente autorizzate dal punto di vista idraulico, devono essere poste ad una quota non inferiore all'intradosso della struttura stessa e devono essere segnalati con apposita tabella da porre all'inizio ed alla fine dell'attraversamento del corpo idrico. In nessun modo tale attraversamento deve ridurre la sezione idraulica del corso d'acqua, né deve diminuire il franco libero per il deflusso delle acque. Inoltre l'attraversamento in parallelo non dovrà interferire con eventuali sottoservizi esistenti, ovvero nel caso si verifichi interferenza il progettista dovrà relazionare sulle misure da adottarsi.
- d) la realizzazione o sostituzione di recinzioni, tali da non produrre ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- e) interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione dei manufatti e delle aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/04 e ss. mm. ed ii., Parte II e Parte III, nonché quelli classificati di valore storico-culturale negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, senza aumento di superfici e di volumi o cambi di destinazione d'uso che determinino aumento di carico urbanistico, o che comportino in qualche modifica della morfologia del territorio o producano ostacolo al libero deflusso delle piene;
- f) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle normative vigenti, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento ed adeguamento sismico, senza aumento di superfici e di volumi o cambi di destinazione d'uso che determinino aumento di carico urbanistico, o che comportino in qualche modifica della morfologia del territorio o producano ostacolo al libero deflusso delle piene;
- g) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio e dello stato di fatto o produca ostacolo al libero deflusso delle piene;
- h) le pratiche per la corretta attività agraria o forestale effettuate in conformità con le procedure indicate dal regolamento in materia di gestione delle risorse forestali, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o produca ostacolo al libero deflusso delle piene;
- i) interventi di manutenzione idraulica, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio e dello stato di fatto o produca ostacolo al libero deflusso delle piene.

3. ATTIVITA' SOGGETTE A VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ ALLE N.A. DEL PAI:

Tutti gli Interventi che contemplano opere idrauliche, opere a carattere urbanistico, edilizio, infrastrutturale e impiantistico oggetto di titolo edilizio e/o non espressamente citate alle voci precedenti.

4. RICHIAMI SULLA DISCIPLINA DELLE AREE A PERICOLO DI INONDAZIONE**ART. 23****(Disciplina delle aree a pericolo d'inondazione molto elevato)****- aree a pericolo A1 -**

1. Nella fascia A1, come definita dall'articolo 7, il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno di 30 anni, nonché il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo;
2. Nella fascia A1 non è consentito effettuare tutte le opere ed attività di trasformazione dello stato dei luoghi ivi compresi i campeggi e le attrezzature turistico-ricreative all'aperto e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001, senza aumento di superfici e di volumi ad esclusione dei cambi di destinazione d'uso che comportino aumento di carico urbanistico;
 - c) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione dei manufatti e delle aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/04 e ss. mm. ed ii., Parte II e Parte III, nonché quelli classificati di valore storico-culturale negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
 - d) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle normative vigenti, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento ed adeguamento sismico;
 - e) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
 - f) interventi di sistemazione idraulica volti alla messa in sicurezza delle aree e/o degli edifici e/o delle infrastrutture a rischio, previa approvazione dell'Autorità, a condizione che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento;
 - g) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità effettuati sui beni e sugli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
 - h) interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, purché vengano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale e che non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, previa approvazione dell'Autorità;
 - i) le pratiche per la corretta attività agraria o forestale effettuate in conformità con le procedure indicate dal regolamento in materia di gestione delle risorse forestali, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o produca ostacolo al libero deflusso delle piene;
 - j) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, al recupero ambientale ed in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica, previa approvazione dell'Autorità;
 - k) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena, previa approvazione dell'Autorità;
 - l) interventi di manutenzione idraulica.
3. Nella fascia A1 non è consentito l'uso abitativo degli scantinati esistenti, nonché lo stoccaggio, negli stessi, di materiali o sostanze pericolose e/o inquinanti eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero.
4. Nella fascia A1 non è consentita la nuova realizzazione di vani interrati o seminterrati.

ART. 23bis
(Disciplina delle aree a
pericolo d'inondazione molto elevato)
– aree a pericolo A2 –

1. Nella fascia A2, come definita al comma 2 dell'articolo 7, il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica;
2. Nella fascia A2 sono consentiti:
 - a) tutti gli interventi consentiti nella fascia A1 e B1, con le stesse modalità di cui ai rispettivi artt. 23 e 24;
 - b) qualsiasi altro intervento oltre a quelli previsti alla precedente lettera a), purché munito di un adeguato studio idraulico, eseguito da professionista abilitato, approvato ai sensi dell'art. 3 comma 6, e rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano indicati nell'Allegato 8, atto a dimostrare che:
 - l'intervento proposto sia compatibile con i livelli di piena attesi per un tempo di ritorno di 200 anni;
 - l'intervento proposto e le eventuali opere di messa in sicurezza delle aree, anche con riferimento ai volumi sottratti alla naturale espansione della piena, con tempo di ritorno di 200 anni, non aumentino le attuali condizioni di pericolo nelle aree limitrofe.
3. Nella fascia A2 non è consentito l'uso abitativo degli scantinati esistenti, nonché lo stoccaggio, negli stessi, di materiali o sostanze pericolose e/o inquinanti eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero.
4. Nella fascia A2 non è consentita la nuova realizzazione di vani interrati o seminterrati.

ART. 24
(Disciplina delle aree a pericolo d'inondazione elevato)
– aree a pericolo B1 –

1. Nella fascia B1, come definita dall'articolo 7, il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, mantenendo o aumentando le condizioni d'invaso della piena con tempo di ritorno di 200 anni, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali;
2. Nella fascia B1 non sono consentite tutte le opere ed attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) gli interventi consentiti nella fascia A1, con le stesse modalità di cui all'art. 23;
 - b) gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001, e ricompresi all'art. 10 comma 1lett. c) dello stesso decreto a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio, non comportino significativo ostacolo al deflusso delle acque o riduzione dell'attuale capacità d'invaso delle aree stesse e siano compatibili con i livelli di piena attesi e con le caratteristiche idrodinamiche della piena con tempo di ritorno di 200 anni, derivanti da apposita modellazione idraulica, previa approvazione dell'Autorità;
 - c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.
3. Nella fascia B1 non è consentito l'uso abitativo degli scantinati esistenti, nonché lo stoccaggio, negli stessi, di materiali o sostanze pericolose e/o inquinanti eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero.
4. Nella fascia B1 non è consentito la nuova realizzazione di vani interrati o seminterrati.

ART. 25
(Disciplina delle aree a pericolo d'inondazione elevato)
– aree a pericolo B2 –

1. Nella fascia B2, come definita dall'articolo 7, il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica;
2. Nella fascia B2 sono consentiti:
 - a) tutti gli interventi consentiti nella fascia A 1, A2 e B1, con le stesse modalità di cui ai rispettivi artt.

23, 23 bis e 24;

- b) qualsiasi altro intervento oltre a quelli previsti alla precedente lettera a), purché munito di un adeguato studio idraulico, eseguito da professionista abilitato, approvato ai sensi dell'art. 3 comma 6, e rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano indicati nell'Allegato 8, atto a dimostrare che:
- l'intervento proposto sia compatibile con i livelli di piena attesi per un tempo di Ritorno di 200 anni;
 - l'intervento proposto e le eventuali opere di messa in sicurezza delle aree, anche con riferimento ai volumi sottratti alla naturale espansione della piena, con tempo di ritorno di 200 anni, non aumentino le attuali condizioni di pericolo nelle aree limitrofe.
3. Nella fascia B2 non è consentito l'uso abitativo degli scantinati esistenti, nonché lo stoccaggio, negli stessi, di materiali o sostanze pericolose e/o inquinanti eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero.
4. Nella fascia B2 non è consentita la nuova realizzazione di vani interrati o seminterrati.

ART. 26

(Disciplina delle aree a pericolo d'inondazione lieve) – aree a pericolo C –

1. Nella fascia C, come definita dall'articolo 7, il Piano persegue l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria, da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24/2/1992 n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, di programmi di previsione e prevenzione, nonché di piani d'emergenza, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del Piano;
2. I programmi di previsione e prevenzione ed i piani d'emergenza per la difesa delle popolazioni e dei loro territori investono anche i territori individuati come fascia A e fascia B;
3. Gli interventi dovranno essere realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità, attestata dal progettista;
4. Nella fascia C non è consentito l'uso abitativo degli scantinati e dei vani interrati o seminterrati nonché lo stoccaggio, negli stessi, di materiali o sostanze pericolose e/o inquinanti eccedenti le minime quantità per il fabbisogno domestico giornaliero.

ART. 27

(Disciplina delle aree d'attenzione idraulica)

1. L'Autorità, ai fini dell'aggiornamento del Piano di cui all'art. 14, sulla base delle disponibilità finanziarie, nell'ambito delle aree di attenzione di cui all'art. 9 lett. b), provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione e alla perimetrazione delle eventuali aree a pericolo d'inondazione ai sensi dell'art. 7;
2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione della pericolosità nell'ambito delle aree di attenzione. Tali studi verranno presi in considerazione dall'Autorità solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal Piano e indicati nell'Allegato 8;
3. L'Autorità, a seguito degli studi eseguiti come ai precedenti commi 1 o 2, provvede ad aggiornare la perimetrazione delle aree a pericolo d'inondazione secondo la procedura di cui all'art 14;
4. Nelle aree di attenzione (come definite all'art.9 – lettera b) ogni determinazione relativa ad eventuali interventi è subordinata alla redazione di un adeguato studio idraulico rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano (Allegato 8), sulla cui base l'Autorità accerta il livello di pericolosità, come definito all'art. 7, sussistente nell'area interessata dall'intervento ed aggiorna conseguentemente la perimetrazione delle aree a pericolo d'inondazione secondo la procedura di cui all'art 14. Saranno quindi assentibili i soli interventi consentiti in relazione all'accertato livello di pericolosità dell'area, secondo quanto disciplinato dagli articoli 23, 23bis, 24, 25 e 26.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 non si applicano alle aree di attenzione ricadenti in territori di bonifica, dove il regime idraulico è regolato e gestito mediante canali e/o impianti di sollevamento idrico. Nelle suddette aree, saranno gli stessi Consorzi di Bonifica ad accertare ed a comunicare all'Autorità l'effettivo livello di pericolosità;
6. Nelle aree di cui al comma 5, la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dovrà essere preventivamente approvata dall'Autorità.
7. Nelle aree di cui al comma 5, e nelle aree di cui agli articoli 23bis, 25 e 26 ricadenti in territori di bonifica, dove il regime idraulico è regolato e gestito mediante canali e/o impianti di sollevamento idrico, la realizzazione di eventuali opere idrauliche, opere a carattere urbanistico,

edilizio, infrastrutturale e impiantistico, dovrà essere preventivamente approvata dall'autorità idraulica competente rappresentata:

- dall'A.R.D.I.S., per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali di competenza regionale ai sensi dell'art.8 della L.R. 53/98 ed identificate con D.G.R. n.5079 del 12/10/99;
- dalla Provincia territorialmente competente, acquisito il parere del Consorzio di Bonifica, per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali attribuite ai sensi dell'art. 9 della L.R. 53/98.

L'autorità idraulica competente deve trasmettere all'Autorità, per opportuna conoscenza, copia degli atti assunti.

8. Il parere di cui al precedente comma 7, in assenza di accertato livello di pericolosità dell'area, deve intendersi reso, al richiedente, come sostitutivo e non aggiuntivo dello studio idraulico definito al comma 4.
9. Nelle aree di attenzione (come definite all'art.9 – lettera b), nelle more di quanto disposto nei precedenti commi 1, 2, 3 e 4, sono comunque consentiti, gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 23.
10. Non è consentito l'uso abitativo degli scantinati e dei vani interrati o seminterrati nonché lo stoccaggio, negli stessi, di materiali o sostanze pericolose e/o inquinanti eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero.

N.B.:

- In ogni caso in cui siano previsti di interventi di ampliamento o realizzazione di nuove superfici impermeabili (piazzali, ecc...) e/o impianti serricoli, dove la superficie del bacino è di dimensioni superiori ai 1000 mq (anche non contigui) ed il "consumo di superficie è uguale o superiore a 200 mq (anche non contigui), il professionista dovrà progettare idonei interventi compensativi atti a mantenere costante il coefficiente di deflusso secondo il principio dell'invarianza idraulica. Tali misure devono intendersi, in linea generale, volumi di invaso che consentono la laminazione delle piene;
- per opere di attraversamento, fiancheggiamento ed in parallelo ad opere esistenti interferenti con il reticolo idrografico gli elaborati dovranno contenere sezioni e/o profili (opportunamente quotati) dello stato di fatto **rilevato** (ante – operam) e sezioni e/o profili (post – operam) con le opere in progetto, opportunamente quotati, in modo da verificare l'esatta interferenza con aree demaniali e le distanze minime da rispettare, come sopra indicato (1,50 ml per attraversamento in sub-alveo, 6 ml per attraversamento.....); inoltre nel caso di ponti o tombinamenti, l'intradosso della struttura deve essere posta a quota superiore od uguale a quella del piano argine ante operam, tale da garantire che, tra l'intradosso dell'opera ed il livello della massima piena di progetto, deve intercorrere un franco non inferiore ad un ¼ dell'altezza idrica rispetto al punto più depresso del fondo del canale o fosso e non inferiore ad ½ dell'altezza cinetica della corrente. Pertanto le sezioni ante e post-operam, dovranno indicare quote di fondo, quote argine destro e sinistro (o ciglio della sponda nel caso di corpi idrici non arginati), larghezza del fondo, larghezza in sommità, e dovranno essere sviluppate per almeno 10 mt in destra e sinistra idraulica oltre il ciglio del fosso e/o del canale (o dal piede esterno dell'argine), riportando eventuali aree golenali e/o pertinenze idrauliche ed individuando i limiti di proprietà demaniale.

Per quanto sopra non esplicitato si rinvia alle specifiche N.A. del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 (BURL n° 21 del 07/06/2012, supplemento ordinario n° 35).